Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 257-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 31 OTTOBRE 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi speciali, per esami, a complessivi cinquecentodiciassette posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto e nella provincia autonoma di Trento.

(Da 6102 a 6121)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. **589.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 328. — E' istituita presso l'Università di Bari la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, che conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia pediatrica.

Art. 329. — La direzione della scuola ha sede presso la divisione di chirurgia pediatrica, annessa alla clinica chirurgica generale dell'Università di Bari.

Art. 330. — La scuola ha lo scopo di creare specialisti in chirurgia pediatrica.

Art. 331. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 332. — Il numero degli iscritti è di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi.

Art. 333. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 334. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli verrà valutato secondo le norme di legge vigenti.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 335. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale);
diagnostica radiologica e nucleare generale (biennale);
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale);
patologia e clinica chirurgica generale (biennale).

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale);
rianimazione e terapia intensiva (biennale);
anatomia patologica generale (biennale);
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale).

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale);
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Gli insegnamenti sopra elencati afferiscono tutti alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Art. 336. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 337. — Gli allievi sono tenuti a presenziare, secondo le modalità stabilite dal direttore della scuola, alle sedute operatorie ed alle attività chirurgiche connesse (ambulatorio, accertamenti diagnostici specialistici tradizionali, endoscopici e dinamici, meetings sull'inquadramento diagnostico dei casi, ecc.) entro i limiti consentiti dalla legge.

Per essere ammessi a sostenere l'esame annuale di profitto gli allievi sono tenuti ad assistere a tutte le lezioni teoriche, frequentando a tempo pieno le strutture cliniche della scuola.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie, attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 338. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 339. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 340. — La direzione della scuola viene affidata al professore ordinario della materia, o ad altro professore ordinario e straordinario fuori ruolo che insegni anche nella stessa scuola. Solo in caso di motivato impedimento la direzione sarà affidata a professore associato che insegni nella scuola medesima.

Art. 341. — Viene costituito il consiglio della scuola presieduto dal direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 38.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1985
Registro n. 70 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 ottobre 1985.

Revoca dell'autorizzazione ad effettuare l'uso sperimentale di morfina nei trattamenti delle tossicodipendenze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 10 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 ottobre 1980, con il quale sono state fissate direttive per l'uso della morfina nei piani di trattamento degli eroinodipendenti solo a fini sperimentali;

Valutate le relazioni sull'uso della morfina richieste alle regioni con nota n. 500.5DF/36/659 del 24 gennaio 1984;

Considerato che tale uso è stato interrotto dalla quasi totalità delle regioni e dei servizi;

Considerato che l'utilizzazione della morfina quale farmaco sostitutivo è venuta incontro a situazioni di emergenza che ora sono in gran parte superate;

Considerato che non sono stati presentati risultati indicativi dei vantaggi di utilizzare la morfina in alternativa ad altri trattamenti farmacologici;

Ribadito che nell'ambito delle misure di cura e riabilitazione degli eroinodipendenti i piani di trattamento farmacologico con sostanze ad azione analgesico-narcotica vanno considerati come interventi sussidiari dettati da stati di necessità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 6 giugno 1985;

Sentito il comitato tecnico interministeriale per le tossicodipendenze nella seduta del 19 settembre 1985;

Ritenuto opportuno procedere alla interruzione della suddetta sperimentazione al fine di favorire l'adozione di interventi terapeutici più idonei;

Considerato che il periodo sperimentale si è potratto per tempi sufficientemente lunghi onde poter valutare la sperimentazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'uso sperimentale della morfina nei piani di trattamento dei tossicodipendenti di cui al citato decreto ministeriale 10 ottobre 1980 cessa a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Nuovi piani di trattamento con morfina non possono essere iniziati e i tossicodipendenti attualmente in trattamento con morfina dovranno essere immessi ad altri tipi di trattamento entro il 31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6367)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 1985.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1986.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 410 del 30 dicembre 1980, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1985;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1986 ammontano, secondo le previsioni, a L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni);

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 280.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 16 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1985, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1986 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1986.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose . . . . L. 700

b) autocarri e rimorchi per trasporti cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . » 1.900

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . » 1.900

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 3.200

e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 3.200

f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 4.400

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*), ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì somma di L. 250 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 250 e di L. 400 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per veicoli classificati eccezionali sulla portata effettiva;

2) per gli altri veicoli sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire, autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(6410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 le ditte sottoelencate sono riconosciute, a termine degli articoli 9 della legge n. 196/1971 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutori delle varietà a fianco indicate:

O.R.I.S. S.p.a. - Osimo Stazione (Ancona):

Pisello da orto:
Box
Duplo
Pack

Dr. Luigi Samoggia - Bologna:

Pomodoro:
Ovo rosso
Long red

Marchetti Domenico e Giovanni - Arborio (Vercelli):

Riso: Ariete

Roncarolo Giuseppe - Collebiano (Vercelli):

Riso: Giara

Dr. Cesare Maliani - Roma:

Frumento duro: Grazia

D.J. Van der Have - Kapelle (Olanda):

Barbabietola da zucchero: Autave
Orzo distico: Presto

Gebruder Dippe Saatzucht GmbH - Bad Salzuflen (R.F.T.):

Barbabietola da zucchero: Euromono AU

Rhone Poulenc Inc. - Monthmouth N.J. (USA):

Mais:
Roniflor
Ronodour
Ronolac
Ronasur
Ronabel

Sementi Miatello S.n.c. - San Martino di Lupari (Padova):

Mais:
Country
Spazio
Bionica
Nebulosa

Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno:

Melanzana: Floralba
Peperone: Friari KS 80

Northrup King Co. - Minneapolis Minnesota (USA):

Frumento duro: Endura

AG-1 Seeds - Delavan Wisconsin (USA):

Mais:
Atene
Menfi
Sparta
Tebe.

(6163)

Iscrizione della « A.P.A.O.M. » - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli messinesi, in Messina, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « A.P.A.O.M. » - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli messinesi, con sede in Messina, via S. Maria La Porta, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 126 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(6332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti le materie esplodenti

Con decreto ministeriale n. 559/C.15716/XV.I del 12 ottobre 1985, gli artifici pirotecnici denominati:

Duplex (denominazione originale Duplex Rakete)
Skorpion (denominazione originale Skorpion Rakete)
Jade (denominazione originale Jade)
Sternbouquet (denominazione originale Sternbukett),

fabbricati nella Repubblica federale di Germania sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15812/XI.I del 12 ottobre 1985, gli artifici denominati:

V1 - Razzo Cosmico
V3 - Razzo Marte
V4 - Razzo con fischio
— - Razzo Grande - Razzo Tifone,

fabbricati nella Repubblica federale di Germania, sono riconosciuti e classificati nella categoria IV, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale n. 559/C 16027/XV-Y del 16 ottobre 1985 gli artifici denominati R - 0495 Razzetto grande con colpo (big moon travel bottle rocket with report) e GD 0008 Piccolo Festival ball (small festival ball) fabbricati nella Repubblica popolare cinese sono riconosciuti e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(6331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Asterion - Soc. coop. a r.l. », in Torino, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Cooperativa edilizia Asterion - Soc. coop. a r.l. », in Torino, costituita il 6 aprile 1978 con atto a rogito del notaio Agostino Reviglione, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi l'avvocato Giovanni Grosso.

(6254)

MINISTERO DEL TESORO

N. 210

Corso dei cambi del 28 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1785,600	1785,600	1784,98	1785,600	1785,32	1785,32	1785,050	1785,600	1785,600	1785,60
Marco germanico .	674,820	674,820	674,25	674,820	674,75	674,78	674,750	674,820	674,820	674,82
Franco francese . . .	221,360	221,360	221,52	221,360	221,25	221,33	221,300	221,360	221,360	221,36
Fiorino olandese . . .	598,050	598,050	597,60	598,050	598 —	598,12	598,190	598,050	598,050	598,05
Franco belga . . .	33,304	33,304	33,32	33,304	33,35	33,30	33,300	33,304	33,304	33,30
Lira sterlina	2542,100	2542,100	2542 —	2542,100	2542 —	2542,17	2542,250	2542,100	2542,100	2542,10
Lira irlandese .	2089 —	2089 —	2088 —	2089 —	2088 —	2088,50	2088 —	2089 —	2089 —	—
Corona danese . . .	186,150	186,150	186,70	186,150	186 —	186,15	186,150	186,150	186,150	186,15
Dracma	11,509	11,509	11,50	11,509	—	—	11,500	11,509	11,509	—
E.C.U.	1491,700	1491,700	1491,50	1491,700	1491,32	1491,60	1491,500	1491,700	1491,700	1491,70
Dollaro canadese . . .	1306,700	1306,700	1306 —	1306,700	1306,60	1306,47	1306,250	1306,700	1306,700	1306,70
Yen giapponese . . .	8,363	8,363	8,36	8,363	8,36	8,36	8,362	8,363	8,363	8,36
Franco svizzero	823,740	823,740	823,75	823,740	823,75	823,64	823,550	823,740	823,740	823,74
Scellino austriaco	96,020	96,020	96,07	96,020	96 —	96,02	96,030	96,020	96,020	96,02
Corona norvegese . . .	225,190	225,190	225,25	225,190	225,25	225,29	225,400	225,190	225,190	225,19
Corona svedese	224,900	224,900	225 —	224,900	225 —	224,92	224,940	224,900	224,900	224,90
FIM	314,350	314,350	314,25	314,350	314,50	314,42	314,500	314,350	314,350	—
Escudo portoghese . .	10,900	10,900	10,90	10,900	10,90	10,90	10,900	10,900	10,900	10,90
Peseta spagnola . . .	11,014	11,014	11,04	11,014	11 —	11,05	11,017	11,014	11,014	11,01
Dollaro australiano . .	1250,300	1250,300	1251 —	1250,300	—	1250,40	1250,500	1250,300	1250,300	1250,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1985

Dollaro USA	1785,325	Lira irlandese	2088,500	Scellino austriaco .	96,025
Marco germanico . .	674,785	Corona danese	186,150	Corona norvegese . .	225,295
Franco francese . .	221,330	Dracma	11,504	Corona svedese . .	224,920
Fiorino olandese	598,120	E.C.U.	1491,600	FIM . .	314,425
Franco belga	33,302	Dollaro canadese	1306,475	Escudo portoghese	10,900
Lira sterlina	2542,175	Yen giapponese . . .	8,362	Peseta spagnola	11,015
		Franco svizzero . . .	823,645	Dollaro australiano .	1250,400

Media dei titoli del 28 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,975
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92	92,650
» 12 % (Beni Esteri-1980)	95,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	99,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,350
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,450
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	100,800
» » » » 1- 7-1982/86	100,875
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	101,050
» » » » 1- 9-1983/86	101,150
» » » » 1-10-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,600
» » » » 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,775
» » » » 1- 4-1983/87	101,550
» » » » 1- 5-1983/87	101,775
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,475
» » » » 1- 8-1983/88	102,425
» » » » 1- 9-1983/88	102,500
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	103,775
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 1- 4-1984/91	102,2750
» » » » 1- 5-1984/91	102,150
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	101,150
» » » » 1- 8-1984/91	101,300
» » » » 1- 9-1984/91	101,150
» » » » 1-10-1984/91	101,350
» » » » 1-11-1984/91	101,250
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	99,900
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,075
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,900
» » » 12 % 1- 2-1988	97,925
» » » 12 % 1- 3-1988	98,200
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,400
» » » » 1983/90 11,50%	110,750
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	132.821.188.672.160		— 103.956.153.347.039
	Spese finali		236.777.342.019.199	
	Rimborso di prestiti		29.885.364.545.828	
	Accensione di prestiti	92.601.435.522.416		
	TOTALE	225.422.624.194.576	266.662.706.565.027	— 41.240.082.370.451
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.387.499.651.779.885	1.321.385.135.313.177	+ 66.114.516.466.708
	Crediti di tesoreria	597.478.093.635.343	622.349.175.026.191	— 24.871.081.390.848
	TOTALE	1.984.977.745.415.228	1.943.734.310.339.368	+ 41.243.435.075.860
TOTALE COMPLESSIVO		2.210.477.730.567.959	2.210.397.016.904.395	
Fondo di cassa al 30 settembre 1985			80.713.663.564	+ 3.352.705.409
TOTALE A PAREGGIO		2.210.477.730.567.959	2.210.477.730.567.959	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 30 settembre 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	80.713.663.564	+ 3.352.705.409
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	181.399.307.370.212	+ 24.871.081.390.848
TOTALE	156.605.586.937.519	181.480.021.033.776	+ 24.874.434.096.257
Debiti di tesoreria	365.723.047.347.254	431.837.563.813.962	— 66.114.516.466.708
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.117.460.409.735	— 250.357.542.780.186	— 41.240.082.370.451

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1985: 1.058 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	110.829.637.171.677 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	21.692.060.409.521 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	132.521.697.581.198 *	TITOLO I — Spese correnti . .	201.329.991.276.994	Risparmio pubblico	— 68.808.293.695.796 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	299.491.090.962 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	35.447.350.742.205		
ENTRATE FINALI . . .	132.821.188.672.160	SPESE FINALI . . .	236.777.342.019.199	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 103.956.153.347.039
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	29.885.364.545.828		
ENTRATE FINALI . . .	132.821.188.672.160	SPESE COMPLESSIVE . . .	266.662.706.565.027	Ricorso al mercato	— 133.841.517.892.867
TITOLO IV — Accensione di prestiti	92.601.435.522.416				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	225.422.624.194.576	SPESE COMPLESSIVE . . .	266.662.706.565.027	Saldo di esecuzione del bilancio	— 41.240.082.370.451

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante: «Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio"». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 212 del 9 settembre 1985).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al primo rigo delle premesse in luogo di: «Vista la legge 3 maggio *1983*, n. 204,», leggasi: «Vista la legge 3 maggio *1985*, n. 204,»;

nel dispositivo, all'art. 7, secondo comma, ultimo rigo, dove è scritto: «...prevista alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2.», leggasi: «...prevista alle lettere *a*) *nonché d*) dell'art. 2.».

(6373)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione al decreto ministeriale 11 luglio 1985 istitutivo del comitato di alta consulenza tecnologica

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1985 è stato sostituito l'art. 2 del decreto ministeriale 11 luglio 1985, riguardante la composizione del comitato di alta consulenza tecnologica, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, con il compito di formulare proposte di utilizzazione dei sistemi tecnologici, informativi, telematici ed impiantistici, nonché delle più moderne attrezzature e strumentazioni offerte dalla scienza e dalla ricerca.

(6330)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. Aliquota definitiva per l'anno 1983 ed aliquota d'acconto per gli anni 1984 e 1985. (Provvedimento n. 39/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 27, 17, 54 e 24 rispettivamente del 26 maggio 1981, del 27 maggio 1982, del 15 dicembre 1982 e del 23 novembre 1983;

Vista la relazione dell'agosto 1985 della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, istituita con provvedimento C.I.P. n. 1198 del 31 luglio 1968;

Considerata l'opportunità di corrispondere alle imprese elettriche minori una integrazione tariffaria che tenga conto anche degli ammortamenti anticipati, secondo le indicazioni emerse in sede di commissione centrale prezzi nella riunione del 16 ottobre 1985;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico della integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, le aliquote definitive relative all'anno 1983 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate vengono determinate nella misura seguente:

	1983 L./kWh
Sippic - Capri (Napoli)	273.97
Sel - Lipari - Messina	213.80
Smede - Pantelleria (Palermo)	295.90
Selis - Lampedusa-Marettimo-Linosa (Palermo)	382.97
Sep - Ponza - Latina	234.91
Sie - Isola del Giglio (Grosseto)	336.81
O.E. Accardi - Palermo	387.62
I.E. D'Anna Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	420.95
Az. El. Germano - Isole Tremiti (Foggia)	423.82
Icel - Levanzo (Trapani)	610.81
Com. Pozzomaggiore (Sassari)	17.53
Soc. Cropani (Catanzaro)	26.78
Com. Monti (Sassari)	41.20
S. E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	115.90
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	102.64
Ridolfi Dino - Palagnana (Lucca)	160.27
Pratola Peligna (L'Aquila)	51.32
O. Zecca - Ortona (Pescara)	135.48
Snie - Nola (Napoli)	120.39

2) A valere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985 la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle sottoelencate imprese elettriche, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un'integrazione tariffaria per ogni kWh venduto nella misura seguente:

	1984 L./kWh	1985 L./kWh
Sippic - Capri (Napoli)	288	299
Sel - Lipari - Messina	224	233
Smede - Pantelleria (Palermo)	311	323
Selis - Lampedusa-Marettimo-Linosa (Palermo)	402	418
Sep - Ponza - Latina	247	256
Sie - Isola del Giglio (Grosseto)	354	368
O. E. Accardi - Palermo	407	423
I. E. D'Anna Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	442	460
Az. El. Germano - Isole Tremiti (Foggia)	445	463
Icel - Levanzo (Trapani)	641	667
Com. Pozzomaggiore (Sassari)	18	19
Soc. Cropani (Catanzaro)	28	29
Com. Monti (Sassari)	43	45
S. E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	122	126
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	108	112
Ridolfi Dino - Palagnana (Lucca)	168	175
Pratola Peligna (L'Aquila)	54	56
O. Zecca - Ortona (Pescara)	142	148
Snie - Nola (Napoli)	126	241

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6333)

Regime di sorveglianza dei prezzi del cemento

(Provvedimento n. 43/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE in data 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento CIP n. 7 del 26 febbraio 1985;

Viste le delibere CIPE in data 10 luglio e 1° agosto 1985;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

A decorrere dal 1° dicembre 1985:

1) i prezzi del cemento, tipo «325» e tipo «425» sono sottoposti al regime di sorveglianza, a titolo sperimentale e per la durata di un anno;

2) le aziende che producono o sono comunque responsabili della immissione in commercio dei tipi di cemento sopra indicati, sono tenute a comunicare alla Segreteria del CIP i prezzi massimi di listino, per le vendite franco stabilimento e franco destino, praticati il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

3) ogni successiva variazione, che le aziende intendono apportare ai prezzi come sopra comunicati, deve essere adeguatamente motivata;

4) le variazioni sopra riportate entrano in vigore previa specifica comunicazione del Ministro-Presidente delegato del CIP agli operatori, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione dei listini;

5) le stesse aziende sono altresì tenute a comunicare ogni trimestre alla Segreteria del CIP i prezzi mediconsuntivi praticati nel trimestre precedente, sia per le vendite franco stabilimento che per le vendite franco destino;

6) i prezzi di listino dovranno essere pubblicizzati opportunamente attraverso appositi comunicati sulla stampa specializzata e sui quotidiani a diffusione nazionale nonché mediante esposizione del listino stesso nei locali di vendita aperti al pubblico;

7) la Segreteria generale del CIP continuerà ad effettuare l'indagine annuale sul campione rappresentativo di aziende finora condotte per seguire la dinamica dei costi del settore.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6303)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/77

Con deliberazioni adottate il 19 settembre 1985, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche ai progetti di investimento di cui all'art. 4 della legge n. 675/77 presentati dalle imprese sottoelecante:

Sperlari S.p.a. - stabilimento di Cremona - proroga del termine di realizzazione del progetto al 30 giugno 1985;

Philips S.p.a. - stabilimento di Monza - riduzione a 3.490 milioni di lire del finanziamento bancario a suo tempo approvato;

PIL - Plastica industriale lucana S.p.a. - stabilimento di Tito Scalo (Potenza): proroga del termine di realizzazione del progetto al 20 dicembre 1984; occupazione finale determinata in 65 unità lavorative;

Tampieri S.p.a. - stabilimento di Faenza (Ravenna): occupazione finale 61 unità lavorative;

Cooperativa costruttori di Argenta - stabilimento di Ferrara: occupazione finale 193 unità lavorative;

Safta S.p.a. di Piacenza: occupazione finale 590 unità lavorative;

Linificio e canapificio nazionale S.p.a. - stabilimenti di:

Fara d'Adda (Bergamo): occupazione finale 344 unità lavorative;

Origgio (Varese): occupazione finale 362 unità lavorative;

Villa d'Almè: occupazione finale 580 unità lavorative;

Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a. - stabilimento di Tollegno: occupazione finale 300 unità lavorative;

Newco S.p.a. - stabilimento di Pianodardine: proroga del termine di realizzazione del progetto al 31 dicembre 1985;

Fiat aviazione S.p.a. - stabilimento di Torino: minori modifiche al progetto originario non comportanti variazioni del costo globale dell'investimento e proroga dei termini di realizzazione del progetto al 31 dicembre 1987 ed estensione del periodo di preammortamento a cinque anni;

Polichimica SAP farmaceutica S.p.a. - stabilimento di Milano: minori modifiche al progetto originario non comportanti variazioni del costo globale dell'investimento e proroga dei termini di realizzazione del progetto al 30 settembre 1986;

Arcotronics Italia S.p.a. - stabilimento di Sasso Marconi (Bologna): proroga al 30 giugno 1986;

Bellco S.p.a. - stabilimento di Mirandola (Modena): proroga del termine di realizzazione del programma al secondo semestre 1985;

Melida S.p.a. - stabilimento di Darfo-Boario (Brescia): proroga del termine di realizzazione del programma al secondo semestre 1985.

Con deliberazioni adottate il 19 settembre 1985, il CIPI ha rideterminato, nella misura di seguito indicata, le agevolazioni ai progetti di investimento di cui all'art. 4 della legge n. 675/77 presentati dalle imprese sottoelencate e secondo le modalità accanto descritte:

ENICHEM AGRICOLTURA (GIA' ANIC AGRICOLTURA ED EX SOCIETA' CHIMICA DAUNA):

Intestazione alla Enichem agricoltura delle agevolazioni concesse alla società Anic agricoltura e alla Società chimica Dauna, nella seguente misura relativa agli interventi autorizzati dalla CEE:

contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 23.292 milioni di cui:

Nord: lire 12.334 milioni;

Sud: lire 10.958 milioni;

mutuo agevolato diretto di lire 9.178 milioni di cui:

Nord: lire 3.700 milioni;

Sud: lire 5.478 milioni;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di lire 6.117 milioni.

ACOM SUD S.P.A. (GIA' ANIC S.P.A.):

Intestazione alla Acom Sud S.p.a. delle agevolazioni concesse, relativamente al progetto «Preimpregnati ex Anic S.p.a.», e conferma delle seguenti agevolazioni relative agli investimenti ammessi:

contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 3.667 milioni;

muto agevolato diretto di lire 1.833 milioni;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di lire 2.200 milioni.

ENICHEM SINTESI S.P.A. (GIÀ ENICHIMICA SECONDARIA S.P.A.):

Intestazione alla Enichem sintesi S.p.a. delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Enichem secondaria S.p.a. per lo stabilimento di Pieve Vergonte e conferma delle seguenti agevolazioni relative agli investimenti ammessi:

contributo sugli interessi per il prestito obbligazionario di lire 6.423 milioni;

mutuo agevolato diretto di lire 1.927 milioni.

TERNI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.:

Soddisfacimento della condizione posta all'art. 4 della legge n. 675/77 dalla delibera CIPI del 29 marzo 1984 in ordine all'indice di indebitamento di cui all'art. 4 della legge n. 675/77 (aumento del capitale sociale a 2.000 milioni di lire).

VINAVIL - STABILIMENTO DI VILLADOSSOLA:

Lettera *a)* mutuo agevolato diretto da 2.827 milioni di lire;
Lettera *b)* finanziamento bancario di 9.425,5 milioni di lire.

FERTIMONT:

Stabilimento di Porto Marghera:

lettera *a)* mutuo diretto di 3.270 milioni di lire;
lettera *b)* finanziamento bancario di 10.900 milioni di lire.

Stabilimento di Crotone:

lettera *a)* mutuo diretto di 1.797 milioni di lire;
lettera *b)* finanziamento bancario di 3.594,5 milioni di lire;
contributo in conto capitale di 1.969 milioni di lire.

MAX MEYER DUCO S.P.A.:

Stabilimento di Fombio (Milano): riduzione del costo dell'investimento da 7.068 a 4.686 milioni e dell'occupazione al 1984 da 460 a 340 unità; riduzione del finanziamento agevolato — da intestarsi alla Tecnomax S.r.l. — da 3.530 al 2.340 milioni.

Stabilimento di Milano: riduzione del costo dell'investimento da 14.060 a 8.193 milioni e dell'occupazione al 1984 da 878 a 708 unità; riduzione del finanziamento da 5.310 a 4.000 milioni.

MONTEDIPE S.P.A., che ha incorporato la Montepolimeri S.p.a.:

Stabilimenti	Milioni di lire lettera *a)* Mutuo agevolato diretto	 lettera *b)* Prestito obbligazionario
Brindisi	1.473	2.946
Cirò	624	1.248
Ferrara	208	692
Mantova	5.282	17.603,5
Novara	38	127
Porto Marghera	2.095	6.985
Priolo	10.202	20.403
Totale	19.922	50.004,5
di cui:		
Centro Nord	7.623	25.407,5
Mezzogiorno	12.299	24.597

Contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 11.878 milioni di lire, di cui 1.400 milioni di lire per lo stabilimento di Brindisi, 480 milioni di lire per lo stabilimento di Cirò e 9.998 milioni di lire per lo stabilimento di Priolo.

Tutte le agevolazioni di cui sopra sono intestate a Montedipe.

(6228-6230)

Classificazione dei cantieri navali
(Deliberazione 19 settembre 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 22 marzo 1985, n. 111, recante provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali, che proroga e modifica le precedenti leggi 14 agosto 1982, n. 598 e n. 599;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge n. 111 per il quale, ai fini dell'assegnazione dei contributi, il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori;

Vista la nota n. 2640/6 del 7 agosto 1985 con cui il Ministro della marina mercantile ha trasmesso al Comitato uno schema di decreto ministeriale riguardante la classificazione dei cantieri navali richiesta dalla nuova normativa;

Considerato che i criteri assunti a base della classificazione dei cantieri navali scaturiscono essenzialmente dalle risultanze emerse in sede di lavori preparatori del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali, approvato dal Comitato con delibera del 19 giugno 1984;

Udita la relazione del Ministro della marina mercantile;

Esprime

parere favorevole alla clasificazione dei cantieri navali secondo i criteri indicati nello schema di decreto ministeriale trasmesso in data 7 agosto 1985.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5969)

Riduzione del tasso di interesse di dilazione per il pagamento dei debiti contributivi

Con delibera del 19 settembre 1985, il CIPI ha ridotto, in favore della società Arco Falc di Cernusco sul Naviglio (Milano), il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura del 40 per cento.

(6229)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Esito delle procedure indette per la nomina di medici di riparto e medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1985 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici di riparto e medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui agli avvisi pubblicati rispettivamente nei Bollettini ufficiali delle ferrovie dello Stato numeri:

4 del 29 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984);

8 del 3 aprile 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1984);

10 del 31 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1984);

12 del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984).

(6304)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

ORO				
I — In cassa . . . L.			2.737.339.887.160	
II — In deposito all'estero . . . »			27.067.565.925.919	29.804.905.813.079
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				10.272.630.005.301
CASSA . . . »				1.380.836.009.314
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		395.317.194.338		
— ammassi . . . »		1.895.796.810.933	2.291.114.005.271	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.847.022.114.929		
— a scadenza fissa . . . »		2.162.761.250.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	4.009.783.364.929	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.300.897.370.200
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			12.769.076.726.508	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		521.626.582		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		658.500.530.362		
— depositi vincolati . . . »		884.141.401.204		
— diverse . . . »		110.732.031.570	1.653.895.589.718	14.422.972.316.226
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.496.446.788.120
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			17.194.114.193.528	
II — Conti speciali . . . »			3.524.657.385.848	20.718.771.579.376
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				48.964.482.634.414
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				591.669.910.135
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		47.291.020.920.755		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		615.033.793.664		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.203.043.021.561	49.109.097.735.980	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		61.649.001.391		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		702.062.106.303	763.711.107.694	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.813.923.042			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	96.458.112.020	98.272.035.062		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	5.184.387.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	12.898.686.197	18.083.073.363		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	106.600.315.221			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	136.620.285.996	243.220.601.217	359.575.709.642	50.232.384.553.316
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.486.186.403.115	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			183.886.289.704	1.670.072.692.819
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				22.508.775.502
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			50.261.809.826	
II — Impianti . . . »			118.891.683.363	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	169.460.688.277
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . . . L.			62.135.695.478	
IV — Altre . . . »			592.097.209.156	703.400.708.237
RATEI . . . L.				805.827.405.855
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				5.318.315.584.875
			L.	194.375.582.835.046
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		6.071.517.774.399		
— altri . . . »		504.515.657.178.363	510.587.174.952.762	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		9.900.000.000		
— esteri . . . »		806.143.581.611	816.043.581.611	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			593.171.763.753	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			200.107.539.149	515.685.497.837.275
			TOTALE . . . L.	710.061.080.672.321

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(5293)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 settembre 1985

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			41.731.037.366.000
VAGLIA CAMBIARI	»			362.155.772.405
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.		—	
II — Altri	»		4.306.179.513	4.306.179.513
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			334.006.348.488
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			41.430.866.897
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		73.882.694.973.873	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		45.438.577	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		37.110.584.465	
IV — Società costituende	»		69.483.345.304	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—	
VI — Altri	»		74.871.353.182	74.064.205.695.401
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.524.657.385.848
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.		1.633.792.308	
II — Conti dell'estero in lire	»		83.975.765.809	85.609.558.117
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			12.769.076.793.421
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			484.550.786.753
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		36.315.542.705.712	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi	»		1.500.000.000.000	
V — Oscillazione titoli	»		2.726.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali	»		2.403.185.000.000	
VII — Assicurazione danni	»		592.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili	»		1.352.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti	»		296.250.000.000	
X — Imposte	»		719.673.298.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		2.471.620.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		430.654.412	
XIII — Per indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		78.167.821	49.814.380.065.811
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			20.931.441.367
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.		6.357.678.576	
II — Altre	»		2.651.208.979.422	2.657.566.657.998
RATEI	L.			113.656.884.255
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			476.146.707.178
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			505.421.858.348
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			5.635.141.952.812
	L.			194.375.582.835.046
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.		510.587.174.952.762	
II — Titoli e valori presso terzi	»		816.043.581.611	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		593.171.763.753	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— interni	L.	—		
— esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		200.107.539.149	515.685.497.837.275
TOTALE	L.			710.061.080.672.321

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di filosofia della scienza . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno inizio con la prova scritta il giorno 10 dicembre 1985.

La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno in due giorni consecutivi presso i locali della seconda Università di Roma - via Orazio Raimondo - Roma, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(6268)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(6264)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(6265)

Concorso a quattro posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Dipartimento di informatica . . . . . . posti 2

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione . . . » 1

istituto di medicina interna . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino - ufficio personale - Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6262)

Concorso a due posti di ragioniere presso l'Università della Tuscia - Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi della Tuscia.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Via S. Giovanni Decollato - Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(6263)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di farmacognosia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di farmacognosia della facoltà di farmacia della Università di Messina (villaggio Annunziata - Messina) alle ore 9 del giorno 2 dicembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale e inorganica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di microbiologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso di requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6261)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso la cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica, tecnica o professionale (diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - servizio del personale - piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di idraulica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 40%.

Titolo di studio: diploma di scuola media di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - servizio del personale - piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(5267)

Rinvio delle prove d'esame del concorso a tredici posti di segretario presso l'Università di Palermo

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di segretario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Palermo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, sono state rinviate a data da destinarsi. Pertanto, il diario delle prove d'esame del concorso suddetto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1985.

(6260)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Regioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 20 agosto 1985, si svolgerà il giorno 23 gennaio 1986, con inizio alle ore 8, nei locali del C.I.R. - Centro internazionale Roma - Ergife Hotel Palace, via Aurelia n. 619 (largo Mossa) - Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 7 del bando di concorso) per sostenere la prova scritta,nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

(6334)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 27 aprile 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 27 giugno 1985, si svolgeranno nei giorni 21 e 22 gennaio 1986, con inizio alle ore 8, nei locali del C.I.R. - Centro internazionale Roma - Ergife Hotel Palace, via Aurelia n. 619 (largo Mossa) - Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 7 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

(6335)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli, a quattro posti di consigliere, a due posti di segretario e a tre posti di coadiutore.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 4-5-6 (aprile-maggio-giugno) anno 1985 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 25 settembre 1985, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 4 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 276; 1° aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 279 e 20 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 282, con i quali sono state approvate le graduatorie di merito dei concorsi, per titoli, rispettivamente a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva, a due posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto e a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetti con decreto interministeriale 20 giugno 1984 e sono stati dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

(5800)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di medico nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Stante il rilevante numero di domande di partecipazione pervenute, la data e la sede di effettuazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1985, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

(5851)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sessione suppletiva per la provincia autonoma di Bolzano dell'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme, nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1984 concernente l'indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno 1985 previsti dall'art. 3 della legge sopracitata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1985;

Considerato che nella provincia autonoma di Bolzano, per motivi tecnici, non è stato possibile svolgere nei giorni stabiliti dal predetto decreto interministeriale le prove previste per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di effettuare le citate prove nei giorni 14 e 15 novembre 1985, ferme restando le modalità e i programmi stabiliti nel citato decreto interministeriale 19 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia autonoma di Bolzano, le prove dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro si svolgeranno, per i motivi in premessa specificati, nei giorni 14 e 15 novembre 1985.

Art. 2.

Rimangono valide, ai fini del precedente art. 1, esclusivamente le domande dei concorrenti inoltrate alla data del 31 marzo 1985.

Art. 3.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(6377)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di macchinista per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova orale del pubblico concorso a dieci posti nel profilo professionale di macchinista per le esigenze del compartimento di Milano, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 277, avrà luogo in Roma, presso la sala conferenza del C.I.F.I., via Giolitti n. 34, dal giorno 18 novembre 1985 al giorno 19 febbraio 1986.

(6311)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

due posti di operatore professionale dirigente del personale infermieristico;

dieci posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

sette posti di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6289)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermieri professionali;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

(6321)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/13

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Milano.

(6338)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico cuoco;
sei posti di agente tecnico.

Ruolo amministrativo:

un posto di assistente amministrativo;
due posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

(6318)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Errata-corrige al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12 « Del Livenza » in Salice. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 247 del 19 ottobre 1985).

Il comunicato citato in epigrafe, sia nel sommario che nel testo riportato alla pag. 7537, è da intendersi riferito alla regione *Friuli-Venezia Giulia* e non alla regione *Veneto*, come erroneamente è stato indicato.

(6336)

REGIONI

REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 marzo 1985, n. **144**.

Regolamento interno dell'assemblea regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Molise n.* 10 *del* 16 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA

il seguente regolamento interno che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Decorrenza delle funzioni e prerogative del consigliere regionale

I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica all'atto della proclamazione.

Capo II

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - PRESIDENZA PROVVISORIA

Art. 2.

Adempimenti preliminari del consiglio

Nella prima seduta di ogni legislatura, convocata ai sensi dell'art. 13 dello statuto, l'assemblea è presieduta provvisoriamente dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

Fungono da segretari i due più giovani consiglieri presenti.

Capo III

DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3.

Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

Il consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla nomina dell'ufficio di presidenza, con l'elezione di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

All'elezione dell'ufficio di presidenza si provvede con le modalità e le procedure previste dall'art. 14 dello statuto.

Art. 4.

Attribuzioni del presidente del consiglio

Il presidente rappresenta il consiglio regionale, sovraintende al suo funzionamento e ne assicura il buon andamento facendo osservare lo statuto ed il regolamento.

Il presidente inoltre:

convoca il consiglio e ne dirige i lavori;

riunisce l'ufficio di presidenza e ne dirige i lavori;

invia al commissario del Governo per il controllo, le leggi e gli atti amministrativi deliberati dal consiglio;

insedia le commissioni permanenti per l'elezione dei rispettivi uffici di presidenza;

assegna alle commissioni, secondo la loro competenza per materia e sulla base di un giudizio di prevalenza, gli atti sui quali esse devono riferire. La competenza a risolvere eventuali controversie spetta all'ufficio di presidenza, che esprime altresì parere in materia ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno;

esegue quanto disposto dagli articoli 34, terzo comma, e 35, primo comma, dello statuto;

esercita le attribuzioni conferitegli dal regolamento di contabilità interna;

invia ai gruppi consiliari proposte di legge, atti e documenti di informazione e studi;

trasmette alla giunta regionale, nei termini previsti dallo statuto per l'iscrizione nel bilancio annuale della Regione, il preventivo di spesa del fabbisogno del consiglio in osservanza delle leggi vigenti;

assicura le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessaria per favorire lo svolgimento delle funzioni delle commissioni consiliari e del consiglio;

accredita previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, presso il consiglio i rappresentanti della stampa quotidiana periodica e degli altri organi di informazione.

La residenza ufficiale del presidente è nel capoluogo regionale.

Art. 5.

Attribuzioni dei vicepresidenti

I vicepresidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Adempiono altresì alle singole funzioni di competenza del presidente che vengono eventualmente loro delegate.

Art. 6.

Compiti dei segretari

I segretari collaborano con il presidente per il regolare andamento dell'attività del consiglio; sovrintendono a turno alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del presidente, di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea; collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e per accertarne il risultato; verificano la fedele stesura e la fedele riproduzione dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla redazione del processo verbale delle adunanze dell'ufficio di presidenza. In caso di necessità, il presidente può chiamare uno dei consiglieri presenti a svolgere le funzioni di segretario.

Art. 7.

Attribuzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è presieduto dal presidente del consiglio e resta in carica sino all'elezione del nuovo ufficio di presidenza.

I vicepresidenti, a turni mensili, sostituiscono il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Qualora il vicepresidente di turno risulti anch'esso impedito od assente, la presidenza è assunta dal secondo vicepresidente senza che ne risulti modificato il turno stabilito.

Il presidente può comunque delegare ai vicepresidenti lo svolgimento di singole funzioni proprie.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il segretario dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza, oltre alle funzioni previste dall'art. 15 dello statuto:

a) predispone lo stato di previsione annuale della spesa occorrente per il funzionamento del consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e dei relativi uffici e richiede alla giunta regionale di iscrivere nel progetto di bilancio della Regione l'ammontare globale della spesa medesima, sotto il capitolo: «Spese per il funzionamento del consiglio regionale»;

b) amministra i fondi iscritti in detto stato di previsione, approvato dal consiglio in allegato al bilancio regionale;

c) propone all'approvazione del consiglio il regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione di detti fondi;

d) provvede, anche con ordini di servizio, a tutti i servizi interni del consiglio;

e) assicura ai gruppi consiliari gli strumenti ed i mezzi necessari per il loro funzionamento, a norma dell'art. 11 dello statuto;

f) decide sui ricorsi circa la composizione delle commissioni;

g) decide sulle giustificazioni delle assenze alle sedute dell'assemblea e delle commissioni;

h) delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal presidente;

i) presenta annualmente all'approvazione del consiglio, dopo averlo sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto delle spese sostenute a norma del presente articolo;

l) delibera il conferimento di incarichi di consulenza da fornire agli organi consiliari, determinandone l'ammontare dei compensi e dei rimborsi;

m) promuove, nell'interesse del consiglio, convegni, studi e ricerche;

n) esprime pareri in caso di consultazioni con il Parlamento o con il Governo;

o) nomina le delegazioni consiliari secondo criteri di rappresentatività e ne designa il coordinatore;

p) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari;

q) delibera l'accreditamento presso il consiglio dei rappresentanti della stampa quotidiana e periodica e degli altri organi di informazione;

r) disciplina l'accesso del pubblico nella sala del consiglio;

s) esercita le altre funzioni demandate ad esso dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Nell'esercizio delle predette funzioni l'ufficio di presidenza può volta per volta stabilire, ove lo ritenga opportuno, di affidare a singoli suoi componenti incarichi di ricerca, studio e documentazione, con l'obbligo di riferire all'ufficio ai fini delle deliberazioni collegiali da adottare.

Art. 8.

Funzionamento dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente, d'ufficio o su richiesta motivata di almeno due componenti. Cinque giorni prima della riunione dovrà essere trasmesso ai singoli componenti l'ordine di convocazione con l'indicazione degli argomenti da esaminare, predisposto dal presidente anche sulla base delle richieste dei singoli componenti e delle deliberazioni dell'ufficio.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, l'ufficio di presidenza può essere convocato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

I componenti l'ufficio di presidenza possono deliberare altresì che l'organo si riunisca a giorni determinati e ricorrenti. In tal caso l'ufficio si intende automaticamente convocato alle date fissate e l'ordine dei lavori della seduta successiva è approvato di volta in volta.

L'ufficio di presidenza delibera con la presenza del presidente o del vice presidente che lo sostituisce e di almeno due componenti, salvo i casi in cui la legge prescrive la presenza di tutti i componenti assegnati.

Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza sono sottoscritte dal presidente e dal funzionario che svolge le funzioni di segretario.

Copie ed estratti sono rilasciati dal funzionario medesimo.

All'inizio di ogni seduta l'ufficio approva il processo verbale relativo alla seduta precedente.

Capo IV

DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE ELEZIONI

Art. 9.

Nomina della commissione

Il presidente del consiglio, come primo suo atto, nomina la commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità.

La commissione è composta da un rappresentante di ciascun gruppo politico ed elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.

Art. 10.

Irrinunciabilità dell'incarico

I consiglieri prescelti per la costituzione della commissione di cui al precedente articolo non possono rifiutare la nomina se non ricorrano gravi e giustificati motivi.

Art. 11.

Obbligo dei consiglieri di dichiarare il proprio status

La commissione di cui al precedente art. 9 procede all'esame delle condizioni di eleggibilità di tutti i consiglieri. A tal fine, contestualmente alla costituzione della commissione, il presidente del consiglio invita i consiglieri a comunicare il proprio *status* anche in relazione ad eventuali condizioni di incompatibilità o ineleggibilità.

La commissione prende in esame le condizioni di stato di tutti i consiglieri, anche sulla base di denunzie amministrative o di notizie comunque acquisite.

Art. 12.

Termine dei lavori

La commissione di cui all'art. 9 deve concludere i suoi lavori nel più breve termine e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno della nomina.

Nei quindici giorni successivi deposita presso la presidenza del consiglio una relazione contenente proposte in ordine alla convalida o meno di ciascun consigliere.

In caso di denunzie amministrative, o comunque di segnalazioni scritte, le proposte di convalidare o meno l'elezione dei consiglieri interessati devono essere motivate.

Art. 13.

Scioglimento della commissione

Salvo che il consiglio regionale non intenda richiedere un supplemento d'attività, la commissione esaurisce le sue funzioni con la delibera consiliare che decide sulle proposte della commissione stessa.

Si riunisce ulteriormente, senza necessità di rinnovo, a richiesta del presidente del consiglio, nelle ipotesi previste dal successivo art. 15.

Art. 14.

Esclusione di altri consiglieri dalle sedute della commissione Presentazione di memorie e richiesta di audizione

Alle sedute della commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità non possono partecipare altri consiglieri. I consiglieri possono comunque depositare documenti e memorie e devono essere sentiti di persona a loro richiesta.

A tal fine, gli interessati debbono comunque essere messi a conoscenza degli eventuali casi di ineleggibilità o di incompatibilità accertati o soltanto denunziati.

Art. 15.

Decadenza o incompatibilità sopravvenuta

Se durante il quinquennio viene sollevata questione di decadenza o di incompatibilità per causa sopravvenuta nei confronti di un consigliere la cui elezione sia già stata convalidata, o se si verifica ipotesi di sostituzione degli eletti, il presidente del consiglio convoca immediatamente la commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità, che provvede nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli del capo IV.

Capo V

DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 16.

Composizione dei gruppi consiliari

I gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno.

Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente, o entra nel gruppo misto.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma i consiglieri devono comunicare tempestivamente e per iscritto al presidente del consiglio l'adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

Art. 17.
Designazione del capogruppo

Entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio ogni gruppo comunica al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo ed il nominativo del consigliere che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.

Art. 18.
Mezzi per il funzionamento dei gruppi

Il consiglio assicura i mezzi ai gruppi consiliari per il loro funzionamento secondo quanto previsto dalle leggi regionali.

Capo VI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 19.
Istituzione delle commissioni consiliari

Nella stessa seduta nella quale si procede all'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio, vengono istituite le commissioni permanenti di cui all'art. 18 dello statuto. Ciascun gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti in modo che le stesse riflettono la composizione del consiglio, assicurando anche, in quanto possibile, la rappresentanza di ogni gruppo.

Le designazioni devono essere comunicate al segretario del consiglio almeno 24 ore prima della seduta.

Ciascun consigliere deve essere assegnato ad almeno una commissione e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle altre commissioni.

Ogni gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte della giunta regionale o che rivestano la carica di presidente del consiglio, per la durata della carica, con consiglieri appartenenti ad altra commissione.

Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione, può farsi sostituire da un consigliere dello stesso gruppo, appartenente ad altra commissione. Può farsi altresì sostituire nelle riunioni congiunte, quando già vi intervenga in sostituzione di componenti della giunta regionale o dal presidente del consiglio.

Il presidente ed i componenti la giunta regionale hanno diritto e, se richiesti, obbligo di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni.

Art. 20.
Competenze delle commissioni consiliari

Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sulle seguenti materie:

1ª *Commissione permanente* (Ordinamento e organizzazione amministrativa):

affari amministrativi, istituzionali e generali;

rapporti con lo Stato e con gli enti locali;

circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali;

polizia locale urbana e rurale;

ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

partecipazioni regionali;

demanio e patrimonio;

bilancio, finanza e programmazione;

personale.

2ª *Commissione permanente* (Sviluppo economico):

agricoltura e bonifica;

zootecnia;

irrigazione;

foreste;

industria;

artigianato;

commercio, fiere e mercati;

cave e torbiere;

acque minerali e termali;

lavoro, movimenti demografici, occupazione;

caccia e pesca.

3ª *Commissione permanente* (Assetto ed utilizzazione del territorio):

pianificazione territoriale;
urbanistica;
salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo;
protezione dei beni ambientali e della natura;
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
igiene ed ecologia;
edilizia residenziale;
lavori pubblici regionali e degli enti locali;
edilizia pubblica;
viabilità;
acquedotti;
fognature;
opere di depurazione;
schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
trasporti;
schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche;
trasporti;
tranvie e linee automobilistiche;
navigazione e porti lacuali;
ferrovie.

4ª *Commissione permanente* (Servizi sociali):

formazione artigiana e professionale;
istruzione e cultura;
musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli; turismo ed industria alberghiera;
assistenza scolastica;
beneficenza pubblica;
assistenza e sicurezza sociale;
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
veterinaria;
sport e tempo libero.

Art. 21.
Durata e modifica delle commissioni

Ogni commissione è composta di un numero di consiglieri non superiore ad otto.

Le commissioni permanenti restano in carica per la durata di trenta mesi.

Le eventuali modificazioni nella composizione dei gruppi non hanno effetto sulla composizione delle commissioni permanenti fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 22.
Costituzione dell'ufficio di presidenza delle commissioni

Nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio entro dieci giorni dalla loro costituzione, ciascuna commissione procede all'elezione del proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti ed un segretario.

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la commissione. Ove nessun consigliere riporti al primo scrutinio la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano nel mandato.

Per l'elezione dei vicepresidenti ciascun componente della commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale l'età.

Il segretario viene eletto a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale l'età.

Art. 23.
Attribuzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni

Il presidente della commissione convoca la commissione formulando l'ordine del giorno e ne presiede le sedute; stabilisce, sentiti i vicepresidenti, il calendario delle udienze conoscitive e delle consultazioni decise dalla commissione. In caso di mancata intesa, le decisioni sono rimesse alla commissione.

I vicepresidenti coadiuvano il presidente nella direzione della commissione e lo sostituiscono a turno in caso di assenza o impedimento.

Il segretario verifica i risultati e la validità delle votazioni e sovrintende alla redazione del verbale.

Art. 24.

Calendario dei lavori

L'ufficio di presidenza del consiglio, sentiti i presidenti delle commissioni, i presidenti dei gruppi consiliari e la giunta regionale, stabilisce il calendario dei lavori delle commissioni, del consiglio e degli altri organi collegiali.

Per quanto è possibile le sedute delle commissioni non si svolgono contemporaneamente; comunque, non si possono riunire più di due commissioni nello stesso giorno.

Art. 25.

Convocazioni

Le commissioni si riuniscono in seduta ordinaria nei giorni stabiliti dal calendario. Sono convocate dai rispettivi presidenti e possono riunirsi in seduta straordinaria ove i presidenti stessi lo ritengano opportuno, oppure a richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio o di due commissari.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori delle commissioni devono pervenire a ciascun componente le commissioni stesse almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, insieme alla copia degli atti oggetto di esame, deve essere contestualmente trasmesso all'ufficio di presidenza del consiglio, alla giunta regionale ed a ciascun gruppo consiliare.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, la convocazione puo essere effettuata *ad horas*.

Le sedute straordinarie devono svolgersi entro cinque giorni dalla data di ricezione delle richieste di convocazione da parte dei presidenti delle rispettive commissioni. Ove i presidenti non vi provvedano, la convocazione per le sedute straordinarie è effettuata da uno dei vicepresidenti.

Ogni commissione può essere convocata direttamente dal presidente del consiglio, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, quando la commissione stessa non si riunisca, senza giustificato motivo, per più di quindici giorni consecutivi.

Art. 26.

Validità delle sedute e delle decisioni

Le commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti.

La verifica del numero legale può essere richiesta, prima della votazione, da ogni commissario. Il presidente della commissione, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende temporaneamente la seduta. Se la mancanza del numero legale sussiste anche dopo la sospensione, il presidente scioglie la seduta e riporta gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 27.

Assegnazione delle proposte alle commissioni

Le proposte di legge o di regolamento, gli atti amministrativi ed in generale gli affari sui quali le commissioni devono essere chiamate a pronunziarsi sono assegnati dal presidente del consiglio alle singole commissioni competenti per materia. Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti più commissioni, esso è assegnato alla commissione con competenza prevalente. Ove non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione, un affare può essere assegnato a più commissioni per l'esame in comune. In tal caso assume la presidenza delle commissioni riunite il presidente più anziano.

Le proposte di legge o di regolamento e gli atti amministrativi aventi identico oggetto o vertenti su materie strettamente connesse sono iscritti nello stesso ordine del giorno e si procede al loro esame abbinato. L'abbinamento non è più possibile se l'argomento è stato già licenziato.

Se una commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra commissione, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento assegnato ad altra commissione, ne informa il presidente del consiglio per gli opportuni provvedimenti.

La risoluzione di qualsiasi questione di competenza spetta comunque all'ufficio di presidenza.

Le commissioni possono chiedere all'ufficio legislativo del consiglio pareri formali su argomenti al loro esame. La domanda è trasmessa all'ufficio legislativo dal presidente della commissione ed è comunicata al presidente del consiglio, al quale viene successivamente trasmesso anche il parere dell'ufficio legislativo.

Le commissioni possono, con le stesse modalità di cui al comma precedente, chiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo durante le sedute e possono avvalersi dell'ufficio legislativo stesso per il coordinamento dei testi da sottoporre all'esame del consiglio.

Art. 28.

Nomina dei relatori

Su ciascun argomento il presidente della commissione nomina un relatore che riferisce in commissione, oppure riferisce direttamente.

Terminata la discussione, per ogni singolo argomento, la commissione nomina uno o più relatori che riferiscono in assemblea. Le minoranze hanno sempre facoltà di designare propri relatori, qualora non si raggiunga l'unanimità in commissione.

La relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza sono depositate, almeno ventiquattro ore prima dell'apertura della discussione presso la presidenza del consiglio, che provvede a trasmettere a ciascun gruppo consiliare per la distribuzione ai consiglieri.

La commissione può decidere per ogni singolo argomento al suo esame che la relazione venga svolta oralmente, anche adottando la relazione del proponente, qualora il parere della commissione stessa sia stato unanime e non vi sia alcuna proposta di modifica al testo originario.

In caso di assenza del relatore di maggioranza, la relazione in assemblea viene svolta dal presidente della commissione. Le relazioni di minoranza, in caso di assenza dei relatori, vengono lette in aula da uno dei segretari dell'ufficio di presidenza; ma se sono state trasmesse al presidente del consiglio ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, vanno comunque inviate agli organi di controllo insieme al processo verbale.

Art. 29.

Pareri di altre commissioni

Ogni commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della commissione ordinamento e organizzazione amministrativa, ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendesse apportare.

Ogni commissione può chiedere al presidente del consiglio di sentire, anche in seduta congiunta, il parere di altre commissioni su argomenti alla stessa assegnati o di esprimere il proprio parere su argomenti assegnati ad altra commissione.

I pareri di cui ai commi precedenti dovranno essere espressi entro il termine massimo di dieci giorni, salvo i casi urgenti per i quali il presidente del consiglio può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la commissione richiedente procede all'esame dell'argomento.

Art. 30.

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

Delle sedute della commissione sono redatti un processo verbale e un resoconto sommario.

La sèduta della commissione inizia con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione ed è raccolto in un apposito registro.

Ogni commissario, prima dell'approvazione del verbale, può procedere presso la segreteria della commissione al riscontro ed eventualmente alla correzione dei propri interventi ed inserire dichiarazioni.

Il resoconto sommario relativo ai lavori della commissione viene trasmesso dalla segreteria all'ufficio di presidenza del consiglio, il quale provvede ad inviarne copia alla giunta regionale, ai gruppi consiliari ed agli organi di informazione. La commissione decide di volta in volta, quale dei suoi lavori, nell'interesse della Regione, debba rimanere segreto.

Capo VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 31.

Convocazione del consiglio

Il consiglio regionale è convocato dal suo presidente, sentiti l'ufficio di presidenza, i presidenti dei gruppi ed il rappresentante della giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.

Il consiglio si riunisce inoltre quando il suo presidente lo ritenga opportuno.

Il presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il presidente della giunta o un quinto dei consiglieri. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata da uno dei vicepresidenti nei casi nei quali è obbligatoria ed il presidente non abbia provveduto ad effettuarla.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è recapitato a cura del presidente del consiglio ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Per quanto possibile, entro lo stesso termine, l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino della Regione.

Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.

Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.

Art. 32.

Pubblicità delle sedute

Le sedute del consiglio sono pubbliche.

Il consiglio si riunisce in seduta segreta a richiesta del presidente del consiglio, del presidente della giunta regionale, di almeno sei consiglieri, o a richiesta di ciascun consigliere quando si tratti di questioni riguardanti persone.

Sulla richiesta decide il consiglio senza discussione e con votazione per alzata di mano.

Art. 33.

Posti riservati nell'aula

Nell'aula vi sono posti riservati al presidente della giunta regionale, agli assessori ed ai componenti dell'ufficio di presidenza.

Art. 34

Poteri di polizia

I poteri di polizia del consiglio sono esercitati in suo nome dal presidente, che impartisce gli ordini necessari.

Nessuna persona estranea al consiglio od ai servizi relativi può introdursi nel settore dell'aula riservato ai consiglieri.

I commessi sono incaricati dell'osservanza dei regolamenti e, su ordine del presidente, provvedono ad allontanare immediatamente chiunque turbi l'ordine.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 35.

Obbligo di presenza. Congedi

Ogni consigliere è obbligato ad intervenire alle sedute del consiglio, a meno che non abbia chiesto congedo alla presidenza.

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annunzio dato al consiglio dal presidente in principio di seduta. Nel caso di opposizione, il consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.

I nomi dei consiglieri che, senza aver ottenuto congedo, non partecipano per oltre cinque sedute ai lavori del consiglio, sono annunziati dal presidente in assemblea.

Il presidente, nei casi di assenza superiore a cinque sedute consecutive, dispone che i nomi degli assetti vengano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 36.

Numero legale. Verifica

Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza prevista dall'art. 19 dello statuto.

Il presidente non è tenuto a verificare se l'assemblea sia in numero legale per deliberare, se non quando ne sia fatta esplicita richiesta.

Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale o quando non vi sia votazione.

Per la verifica del numero legale il presidente ordina l'appello nominale. Il richiedente è considerato presente.

Se il consiglio non è in numero legale, il presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure rinviarla al giorno successivo, purché non festivo, alla medesima ora del giorno precedente.

La mancanza del numero legale in una seduta non costituisce presunzione di mancanza del numero legale alla ripresa dei lavori nello stesso giorno o nel giorno successivo.

L'appello effettuato per le votazioni vale anche agli effetti della verifica del numero legale.

Art. 37.

Processo verbale e resoconti

Per ogni seduta del consiglio, eccettuate le sedute segrete per le quali il consiglio stesso abbia deliberato che non vi sia processo verbale o resoconti, vengono redatti, a cura del segretario del consiglio, un processo verbale, un resoconto sommario ed un resoconto integrale.

Il processo verbale deve contenere solo le deliberazioni e gli atti, con l'indicazione dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione. Deve contenere altresì eventuali eccezioni riguardanti l'illegittimità anche procedurale delle deliberazioni, quando ne sia fatta espressa richiesta durante la seduta.

Il resoconto sommario riporta succintamente tutte le decisioni del consiglio e tutti gli interventi, è distribuito a tutti i consiglieri entro sette giorni, non forma oggetto di approvazione, ma ogni consigliere può far rettificare le proprie dichiarazioni. Il resoconto sommario viene firmato dal presidente e da almeno un segretario dell'ufficio di presidenza e viene conservato in apposita raccolta a cura del segretario del consiglio.

Il resoconto integrale, dopo l'eventuale riscontro da parte dei consiglieri interessati, da effettuare entro sette giorni dalla ricezione delle bozze, viene inserito nella raccolta degli atti del consiglio.

I resoconti integrali, pubblicati in raccolte semestrali a cura della segreteria del consiglio, vengono distribuiti a tutti i consiglieri, ai gruppi politici, alla giunta regionale, ai singoli assessorati, agli uffici periferici della Regione, agli enti locali della Regione e, su deliberazione dell'ufficio di presidenza, alle altre regioni, ad uffici pubblici, ad associazioni culturali ed a chiunque ne faccia richiesta.

La deliberazione dell'ufficio di presidenza, in assenza di disciplina legislativa, fissa anche le condizioni per il rilascio delle copie ed estratti delle deliberazioni e dei resoconti.

Art. 38.

Apertura della seduta e lettura del processo verbale

Il presidente apre e chiude la seduta, annunzia il giorno e l'ora della seduta seguente e ne stabilisce l'ordine dei lavori.

Il consiglio non può discutere né deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dal successivo art. 43.

All'inizio di seduta, a turno, uno dei segretari dà lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. La votazione, se richiesta, avviene per alzata di mano. Sul processo verbale può essere concessa brevemente la parola solo per proporre rettifiche, correzioni o per fatto personale.

Art. 39.
Adempimenti del presidente

Il presidente dopo la lettura del processo verbale:

a) comunica le domande di congedo;

b) dà notizia all'assemblea dei messaggi e delle comunicazioni ufficiali pervenute;

c) annuncia le risposte della giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;

d) annunzia la presentazione dl progetti di legge, dà notizia dei rinvii di leggi regionali da parte del Governo, dei rinvii da parte della commissione di controllo delle deliberazioni del consiglio, comunica le decisioni della Corte costituzionale su questioni interessanti la Regione;

e) dà comunicazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla presidenza.

Il presidente del consiglio ed il presidente della giunta possono, in ogni momento, fare comunicazioni al consiglio.

Art. 40.
Divieto di parlare senza autorizzazione

Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola del presidente.

Art. 41.
Richiamo all'ordine. Censura. Esclusione dall'aula Interdizione a partecipare ai lavori del consiglio

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può esporre al consiglio le sue giustificazioni. Se vi è opposizione al richiamo, il presidente, ove non ritenga valide le giustificazioni, invita il consiglio a decidere, per alzata di mano, senza discussione.

Dopo due richiami all'ordine nella stessa seduta, il presidente può proporre al consiglio l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la comminazione della censura. La censura comporta, oltre alla esclusione immediata dall'aula, l'interdizione a partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni per un periodo da due a cinque giorni.

Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del presidente viene subito messa ai voti per alzata di mano, senza discussione ma con facoltà di proporre emendamenti. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal presidente, anche dopo il primo richiamo all'ordine, nei confronti di un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea, trascenda ad oltraggi e a vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo tale da consentire richiami.

Qualora il consigliere rifiuti di ottemperare all'invito del presidente di lasciare l'aula, il presidente sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito della sede del consiglio, ma fuori dell'aula, il presidente, udito l'ufficio di presidenza, può proporre le sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo all'assemblea, che decide, senza discussione, a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni provvedimento del presidente è fatta menzione nel processo verbale.

Art. 42.
Tumulto in aula

Qualora sorga tumulto in aula e risultino vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio ed ogni discussione si intende sospesa. Se il tumulto continua, il presidente sospende temporaneamente la seduta oppure, se lo ritiene opportuno, la scioglie. In quest'ultimo caso il consiglio si intende convocato, senza necessità di ulteriore avviso, per il successivo giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata sciolta, salva diversa disposizione del presidente.

Capo VIII
DELLA DISCUSSIONE

Art. 43.
Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Il consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

Per discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti.

All'inizio di seduta, il presidente può eccezionalmente consentire brevi interventi solo per commemorazioni o per illustrare avvenimenti di particolare importanza.

Sul diniego del presidente, qualora i proponenti lo richiedano, si esprime il consiglio senza discussione.

Art. 44.
Iscrizione a parlare. Divieto di interruzione dei discorsi Divieto di parlare due volte sullo stesso argomento

I consiglieri che intendono parlare debbono iscriversi di norma presso la presidenza prima che la discussione abbia inizio.

Gli interventi dei relatori precedono la discussione generale.

Il presidente concede la parola rispettando l'ordine di presentazione delle domande, con facoltà di alternare gli oratori secondo l'appartenenza ai diversi gruppi consiliari e, per quanto possibile, alternando gli interventi dei consiglieri favorevoli con quelli dei consiglieri contrari.

I consiglieri iscritti decadono dalla facoltà di parlare quando, invitati ad intervenire, risultino assenti dall'aula. Possono essere di nuovo iscritti, qualora lo richiedano prima della chiusura della discussione.

Nessun intervento può essere interrotto né può essere sospeso e rimandato ad altra seduta per la continuazione.

Nessun consigliere può intervenire più di una volta durante la discussione generale di uno stesso argomento, tranne che per questioni incidentali, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno, per dichiarazione di voto o per fatto personale.

Art. 45.
Fatto personale e fatti lesivi della onorabilità

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire comportamenti non rispondenti a verità o opinioni contrarie a quelle espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa esso consista.

La parola per fatto personale viene concessa alla fine della discussione sull'argomento in esame o al termine della seduta.

Non è consentito, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al presidente del consiglio di nominare una commissione, che accerti se l'accusa sia fondata. Alla commissione può essere assegnato un termine per riferire al consiglio.

Art. 46.
Durata degli interventi

Ogni consigliere ha facoltà di intervenire su qualsiasi argomento in discussione, salvo che nei casi previsti dal presente regolamento.

Il presidente del consiglio, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei lavori dell'assemblea in occasione della discussione sul bilancio, sul conto consuntivo, sull'elezione e sulla decadenza del presidente della giunta regionale o degli assessori e su argomenti di rilevante interesse politico per la Regione, può concordare con la conferenza dei capigruppo la durata e l'ordine degli interventi, tenendo conto delle esigenze di ciascun gruppo.

La durata degli interventi non può eccedere i seguenti limiti temporali:

45 minuti: interventi per illustrare relazioni, mozioni ed interventi durante la discussione generale sui disegni di legge e sulle questioni ed affari comunque sottoposti all'esame del consiglio;

20 minuti: interventi per dichiarazioni di voto finale;

15 minuti: interventi per illustrare emendamenti al testo in discussione o questioni pregiudiziali o sospensive. Lo stesso limite di tempo si applica allo svolgimento di ordini del giorno e di interpellanze. Si applica altresì alle dichiarazioni di voto sulle mozioni e sugli ordini del giorno;

10 minuti: dichiarazioni di voto, diverse da quelle finali fatte a nome di un gruppo consiliare. Interventi sugli emendamenti e sulle questioni pregiudiziali e sospensive. Interventi per illustrare richiami al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine delle votazioni e per illustrare una richiesta di chiusura della discussione;

10 minuti: replica degli interpellati e degli interroganti alla risposta della giunta; esposizione del dissenso sul programma dei lavori e sull'ordine del giorno della seduta proposta dal presidente. Ogni altra dichiarazione non indicata nel presente articolo.

Art. 47.

Invito a concludere

Il presidente, trascorso il tempo assegnato ad un oratore, lo invita a concludere. Dopo il secondo invito, può togliergli la parola.

Art. 48.

Richiami riguardanti il regolamento, l'ordine del giorno o delle votazioni

I richiami al regolamento o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione. Su tali richiami possono intervenire, dopo l'illustrazione dei proponenti, un oratore contro e uno a favore.

La votazione, ove necessaria, avviene per alzata di mano e senza ulteriore discussione.

Art. 49.

Questione pregiudiziale e sospensiva

Prima della discussione generale ciascun consigliere può sollevare questione pregiudiziale, diretta ad evitare la discussione su un determinato argomento, e la questione sospensiva, diretta a rinviare la discussione al verificarsi di scadenze determinate.

Sulla questione, dopo l'illustrazione del proponente, possono intervenire un consigliere per ciascun gruppo.

Il consiglio decide con votazione per alzata di mano.

Art. 50.

Presentazione ed esame degli ordini del giorno

Prima che si apra la discussione generale, o nel corso di essa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne specifichino o ne modifichino il concetto, o che contengano direttive o istruzioni per la sua applicazione alla giunta o alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.

Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i 15 minuti prima che abbia ottenuto la parola il relatore.

Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

Gli ordini del giorno sono votati anche per divisione, prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Art. 51.

Proposta di non passaggio all'esame degli articoli

Dopo la discussione generale su progetti di legge, ogni consigliere può presentare ordini del giorno diretti ad evitare il passaggio all'esame degli articoli. Tali ordini del giorno vanno illustrati, discussi e votati secondo le norme del precedente art. 49.

Art. 52.

Ammissibilità degli emendamenti

La giunta regionale e ciascun consigliere hanno diritto di proporre emendamenti.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dal consiglio adottate relativamente al testo in esame.

La decisione sull'improponibilità degli emendamenti spetta al presidente del consiglio, che è obbligato a darne lettura, ma dopo aver effettuato il controllo ai fini del coordinamento.

Qualora il presidente ritenga opportuno consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 53.

Presentazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti

Articoli aggiuntivi ed emendamenti sono, di regola, presentati e svolti in commissione. Se sono respinti in commissione, possono essere ripresentati in assemblea, anche durante la discussione degli articoli cui si riferiscono.

La presentazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti, ove non avvenga in commissione, deve avvenire possibilmente almeno il giorno precedente alla discussione degli affari cui si riferiscono.

Gli emendamenti possono essere presentati anche nella stessa seduta.

I relatori e la giunta regionale esprimono il loro parere sugli articoli aggiuntivi e sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

Può essere sempre chiesto il rinvio della proposta in commissione, qualora articoli aggiuntivi ed emendamenti non siano stati in tale sede esaminati. Il consiglio decide senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Art. 54.

Ordine di discussione e votazione degli emendamenti

La discussione e la votazione di emendamenti ad un testo hanno la precedenza su quella del testo.

Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo del progetto, emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

La discussione e la votazione di emendamenti aventi eguale natura avvengono secondo l'ordine di presentazione, ovvero secondo un ordine logico stabilito dal presidente del consiglio e comunque iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario.

Art. 55.

Emendamenti sconvenienti o estranei all'oggetto della discussione

E' in facoltà del presidente di non accettare emendamenti formulati con frasi irriguardose od emendamenti estranei allo oggetto della discussione.

Se il proponente insiste, decide il consiglio senza discussione.

Art. 56.

Chiusura della discussione generale

Il presidente, dopo gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale. Chiusa la discussione generale è data facoltà di parlare per la replica ai relatori ed al rappresentante della giunta regionale. Il proponente che non abbia parlato nel corso della discussione generale ha facoltà di intervenire prima della replica del relatore.

Art. 57.

Esame dei singoli articoli

Votazione degli articoli e degli emendamenti. Votazione finale

Terminata la discussione generale, si passa all'esame dei singoli articoli.

La votazione si fa su ogni articolo, sugli emendamenti e sull'intero testo.

Gli atti diversi dalle proposte di legge o di regolamento possono anche essere votati per parti prima dell'approvazione dell'intero testo.

Prima della votazione finale è data facoltà a ciascun consigliere di prendere la parola per dichiarazione di voto.

Dopo le dichiarazioni di voto, non è più concessa facoltà di parlare.

Art. 58.

Correzioni di forma e rilievi per il coordinamento del testo

Prima della votazione finale, ogni consigliere può segnalare eventuali correzioni di forma e di coordinamento del testo e proporre le conseguenti modifiche sulle quali il consiglio delibera.

L'assemblea può, ove lo ritenga opportuno, autorizzare il presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 59.

Esame delle leggi rinviate dal Governo

Per l'esame delle leggi rinviate dal Governo al consiglio regionale ai sensi degli articoli 125 e 127 della Costituzione, il consiglio può decidere di limitare la discussione agli articoli che hanno dato luogo al rinvio.

La proposta di legge rinviata è comunque approvata in tutti i suoi articoli e con votazione finale.

Capo IX

DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Art. 60.

Fiducia

Il presidente ed i componenti della giunta sono eletti congiuntamente ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

La votazione ha luogo per appello nominale, a scrutinio palese, su mozioni concorrenti di fiducia collegate a liste comprendenti non più di otto assessori da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le mozioni di fiducia vengono consegnate all'ufficio di presidenza e discusse nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.

Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del presidente della giunta per qualsiasi causa, il consiglio è convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta.

Art. 61.

Incompatibilità

Non possono contemporaneamente far parte della giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

L'incarico di componente della giunta è incompatibile con quello di membro dell'ufficio di presidenza, del collegio dei revisori dei conti, di presidente delle commissioni permanenti e speciali.

L'eventuale incompatibilità va risolta entro il termine di giorni dieci.

Art. 62.

Attribuzioni

Entro quindici giorni dalla sua elezione il presidente della giunta regionale comunica al consiglio le attribuzioni dei componenti della giunta stessa.

La medesima procedura si attua in caso di modifiche successive anche parziali.

Art. 63.

Sfiducia

La mozione di sfiducia al presidente o alla giunta deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione ed approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'ufficio di presidenza del consiglio.

Il presidente e la giunta decadono dall'ufficio anche qualora, su una questione di fiducia, il consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, abbia espresso voto contrario.

Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta non comporta né decadenza né obbligo di dimissioni.

Art. 64.

Responsabilità

Il presidente e la giunta rispondono in consiglio del proprio operato a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 65.

Dimissioni e decadenza

Le dimissioni o la decadenza dalla carica per qualsiasi causa del presidente comportano l'automatica decadenza anche della giunta.

Le dimissioni del presidente hanno effetto solo dopo la presa d'atto da parte del consiglio.

Nel caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della giunta, il suo presidente ha l'obbligo di proporne l'immediata sostituzione al consiglio nella prima seduta che segue alle dimissioni o alla decadenza, oppure in quella successiva.

Il presidente attribuisce, dandone comunicazione al consiglio, ad altro assessore le funzioni svolte da un componente della giunta temporaneamente impedito.

La giunta è rinnovata per intero, quando venga a mancare per qualsiasi causa un terzo dei suoi componenti, comprendendo nel calcolo anche il presidente.

Art. 66.

Sostituzione

Su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, il consiglio regionale procede, nel termine stabilito dall'art. 29 dello statuto, alla sostituzione del presidente o della giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge.

Art. 67.

Ordinaria amministrazione

La giunta ed il suo presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta.

Capo X

DELLA PRESENTAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 68.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore, a duemila, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun consiglio provinciale.

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.

Le proposte di legge dei consigli comunali e dei consigli provinciali sono sottoscritte dai presidenti dei rispettivi organi deliberanti.

Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.

Art. 69.

Presentazione e comunicazione delle proposte di legge

Le proposte di legge appena pervenute all'ufficio di presidenza del consiglio sono trasmesse alle commissioni competenti ed ai gruppi consiliari per la distribuzione ai consiglieri.

Il presidente ne dà comunicazione al consiglio nella seduta che segue la presentazione delle proposte di legge. Nel caso che una proposta venga presentata nel corso di una seduta dell'assemblea, il presidente ne dà comunicazione al termine della seduta medesima.

Alle proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura d'urgenza, si applicano le disposizioni dell'art. 35 dello statuto. La procedura di urgenza può essere richiesta in aula dal presidente della giunta regionale o dai proponenti in occasione della comunicazione.

In tal caso, la richiesta di procedura d'urgenza è messa subito ai voti e, se approvata, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

Art. 70.

Improponibilità

Una proposta di legge respinta dal consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.

Capo XI

DELLA VOTAZIONE

Art. 71.

Proposte di legge

Le proposte di legge si approvano articolo per articolo e con votazione finale.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Possono effettuarsi con appello nominale o per scrutinio segreto a richiesta di tre consiglieri. La domanda di votazione per appello nominale prevale su quella per scrutinio segreto.

La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente inviti il consiglio a votare.

Il presidente, qualora la richiesta di votazione venga fatta verbalmente, invita i richiedenti ad alzare la mano per accertarne il numero.

Art. 72.

Votazione su soggetti diversi dai disegni e dalle proposte di legge

Le norme del precedente articolo si applicano anche per le votazioni concernenti oggetti diversi dalle proposte di legge salvo espressa contraria disposizione dello statuto e del regolamento.

Nelle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.

Art. 73.

Votazione per alzata di mano

In tutti i casi in cui il consiglio sia chiamato a decidere in appello alle decisioni del presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 74.

Votazione per appello nominale

Nelle votazioni per appello nominale, il presidente indica il significato del SI e del NO.

L'appello nominale viene effettuato in ordine alfabetico, ed è consentita la votazione anche ai consiglieri che, già chiamati e momentaneamente assenti, rientrino in aula prima del termine della votazione stessa.

I segretari tengono nota dei voti. Il presidente ne proclama il risultato.

Art. 75.

Dichiarazione di voto

I consiglieri prima della votazione possono dare una succinta spiegazione del proprio voto.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 76.

Votazione a scrutinio segreto

I segretari nelle votazioni a scrutinio segreto accertano il numero ed il nome dei votanti, degli assenti e degli astenuti. Il presidente ne proclama i risultati.

Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

Nei casi di astensione dalla votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicarne i motivi.

Art. 77.

Validità della deliberazione

Ogni deliberazione del consiglio regionale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui voti contrari, salvo che per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 78.

Riprova della votazione per alzata di mano

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il presidente, sentiti i segretari, decide del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, può essere ripetuta.

Art. 79.

Computo degli astenuti

Nelle votazioni, per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, sono computati tra i presenti coloro che si astengono dal voto.

Agli effetti del computo del numero legale i consiglieri presenti nell'aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati come astenuti.

Art. 80.

Ripetizione della votazione

Quando il numero dei voti nell'urna risulta superiore al numero dei votanti, o se si verificano altre irregolarità, il presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 81.

Proclamazione del risultato

Il risultato della votazione è proclamato dal presidente con la formula: « Il consiglio approva » o « Il consiglio non approva ».

Capo XII

DELLE PETIZIONI

Art. 82.

Modalità di presentazione delle petizioni

I cittadini residenti, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono inviare petizioni al consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di sua competenza, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

Le firme in calce alle petizioni devono essere autenticate.

Art. 83.

Esame delle petizioni

Le petizioni sono trasmesse dal presidente del consiglio alle commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all'esame disegni di legge sullo stesso argomento, le discutono congiuntamente alle petizioni stesse.

Sulle altre petizioni le commissioni riferiscono ogni mese al consiglio.

Il consiglio può deliberare o meno di prendere in considerazione una petizione, dandone comunicazione alla giunta regionale.

Art. 84.

Partecipazione popolare

La disciplina degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 dello statuto regionale è rinviata ai regolamenti specifici, a leggi regionali o alla normativa statale.

Capo XIII

DELLE INTERROGAZIONI, DELLE INTERPELLANZE E DELLE MOZIONI

Art. 85.

Disciplina delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla giunta o sia esatta, se la giunta intenda comunicare al consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitarne informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

Un consigliere che intende rivolgere un'interrogazione alla giunta, ne fa domanda per iscritto, senza motivazione, presentandola alla presidenza che ne cura la trasmissione alla giunta regionale.

Delle interrogazioni viene data notizia, nella seduta immediatamente successiva alla data della loro presentazione, dal presidente che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri.

Le interrogazioni sono iscritte ed allegate, nel loro testo integrale, ed in ordine di presentazione all'ordine del giorno della seduta destinata alle risposte, coincidente di norma con la prima seduta utile successiva a quella dell'annuncio.

La giunta ha facoltà di chiedere di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente a quella a ciò destinata ed indipendentemente dall'ordine di presentazione. In tal caso l'interrogazione stessa viene allegata, per esteso, al relativo ordine del giorno.

La giunta ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio, come pure di differire la risposta di una interrogazione posta all'ordine del giorno, indicando, in quest'ultimo caso, in quale giorno intende rispondere.

Qualora il presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi può essere data un'unica risposta.

Art. 86.
Risposta della giunta. Replica dell'interrogante

Le dichiarazioni della giunta su ciascuna interrogazione non possono superare i quindici minuti.

L'interrogante ha facoltà di replicare, per un tempo non eccedente i cinque minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Art. 87.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica in copia al presidente del consiglio, il quale, nella prima seduta immediatamente successiva, ne informa l'assemblea.

La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico.

La risposta sarà comunque scritta qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto risposta orale.

Art. 88.
Interpellanze. Presentazione

L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Un consigliere che intende rivolgere un'interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione.

Per la lettura e l'inserimento nel processo verbale e nell'ordine del giorno delle sedute, si seguono le norme stabilite per le interrogazioni.

Art. 89.
Svolgimento delle interpellanze

La giunta può consentire che l'interpellanza sia svolta nella prima seduta destinata alle interrogazioni ed alle interpellanze o in una seduta successiva a ciò destinata; in caso diverso dichiara se e quando intenda rispondere.

Se la giunta abbia chiesto più volte il rinvio dello svolgimento dell'interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere al consiglio che l'interpellanza venga svolta nella seduta utile immediatamente successiva alla sua richiesta.

Qualora il presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente. In tal caso, la giunta dà agli interpellanti un'unica risposta.

Il presidente può, inoltre, disporre che la giunta risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni ed interpellanze che abbiano contenuto analogo a termini del comma precedente.

Art. 90.
Illustrazione dell'interpellanza. Facoltà di presentare una mozione

Si applica alle interpellanze quanto disposto dal precedente art. 86 salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non più di quindici minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla giunta deve presentare una mozione.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 91.
Question-time

In ogni mese di attività il consiglio regionale terrà una seduta in cui saranno svolte interrogazioni a risposta immediata nei modi stabiliti dal presente articolo.

Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo e la giunta, stabilisce per ogni seduta a quali interrogazioni sarà data risposta.

Il presidente sceglie non più di sette interrogazioni, con criteri di rappresentanza dei gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte, qualora la giunta vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente.

Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il presidente sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione tra i gruppi cui appartengono i presentatori.

In assemblea, il presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale la giunta risponde per non più di cinque minuti. Il presentatore replica per non più di tre minuti.

Le interrogazioni svolte nel modo stabilito dal presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 92.
Mozioni. Presentazione

Ogni consigliere può presentare mozioni intese a promuovere deliberazioni da parte del consiglio.

Art. 93.
Connessione di mozioni e di interpellanze

Qualora il presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola, subito dopo il proponente, sulla mozione su cui si apre la discussione.

La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

Art. 94.
Iscrizione all'ordine del giorno e discussione delle mozioni

La mozione pervenuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per una seduta di consiglio è posta all'ordine del giorno della seduta medesima.

Tuttavia, qualora i presentatori o uno di essi chiedano l'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione non pervenuta entro i termini di cui al comma precedente, si segue la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 43.

Nella discussione può intervenire, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Art. 95.
Ordine degli interventi su interpellanze e mozioni

Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di un'unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

Art. 96.
Votazione della mozione e replica del proponente

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.

Art. 97.
Svolgimento separato delle interrogazioni delle interpellanze e delle mozioni. Decadenza

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta a parte da ogni altra discussione.

Quando una mozione, un'interpellanza, od un'interrogazione siano iscritte all'ordine del giorno da trenta giorni, non compresi i periodi di vacanza, e sia mancata la richiesta del proponente per la fissazione di una ulteriore data per il loro svolgimento, si intendono decadute e sono cancellate dall'ordine del giorno.

Art. 98.

Improponibilità ed inammissibilità delle interrogazioni delle interpellanze e delle mozioni

Non sono ammesse, a giudizio insindacabile del presidente, interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Non sono ammessi altresì, a giudizio insindacabile dell'ufficio di presidenza, mozioni su argomenti estranei alle materie di competenza regionale.

Capo XIV

DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Art. 99.

Nomina del collegio. Cause d'incompatibilità

Nella stessa seduta in cui si procede all'elezione della giunta, il consiglio regionale elegge, tra i consiglieri, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota non più di due nomi.

L'ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente della giunta e di componente dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

I tre revisori dei conti eleggono il presidente.

Art. 100.

Esercizio delle funzioni

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 56, comma quinto, dello statuto, il collegio dei revisori dei conti può prendere visione, anche mediante accesso diretto negli uffici competenti, dei provvedimenti di spesa e di gestione emanati dall'amministrazione regionale e della relativa documentazione istruttoria.

Può inoltre, previa autorizzazione del presidente del consiglio o del presidente della giunta regionale e degli assessori, utilizzare il personale e le attrezzature dell'amministrazione regionale.

Art. 101.

Parere sui conti consuntivi

Entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'esercizio precedente comprendente anche i conti consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, deve essere rimesso al collegio dei revisori dalla giunta e dall'ufficio di presidenza, che assegneranno un termine per l'espressione di un parere.

Il parere di cui al comma precedente deve accompagnare la relazione alla legge di approvazione del conto consuntivo dello esercizio finanziario.

Art. 102.

Relazione del collegio

Entro il 31 maggio il collegio dei revisori presenta al consiglio la relazione sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio e sul conto consuntivo.

La relazione può formulare proposte per una migliore gestione del bilancio e per eventuali azioni di responsabilità.

Gli uffici regionali competenti sono tenuti a fornire i dati e la documentazione necessaria alla redazione della relazione.

Capo XV

DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE

Art. 103.

Richiesta di notizie ed informazioni

I consiglieri possono richiedere agli uffici della Regione e degli enti dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine, i funzionari della Regione o di enti o aziende da esse dipendenti, che abbiano anche di fatto la responsabilità di un servizio, su richiesta, anche verbale, di un consigliere regionale sono tenuti a fornire notizie o informazioni ai sensi e per gli effetti del comma precedente.

Il consigliere ha diritto di libero accesso agli uffici e può prendere liberamente visione degli atti cui è interessato. A tal fine provvedono i coordinatori dei settori o i responsabili degli uffici dei relativi servizi, debitamente delegati dal presidente del consiglio, dal presidente della giunta o dagli assessori.

In esenzione di spese il consigliere ha diritto di ottenere, con la massima sollecitudine, copia degli atti amministrativi ed anche di quelli intermedi e preparatori.

Ogni copia deve contenere l'attestazione che la stessa viene rilasciata ad un consigliere regionale, indicandone il nome.

Capo XVI

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

Art. 104.

Nomina e poteri della commissione

Il consiglio può promuovere inchieste consiliari, su proposta dell'ufficio di presidenza, della giunta e di ciascun consigliere regionale. Tale proposta viene equiparata, agli effetti procedurali, a qualsiasi altra proposta di iniziativa consiliare.

Il consiglio, contestualmente all'approvazione della proposta, delibera l'istituzione di una commissione d'inchiesta fissando l'oggetto, i limiti e il termine dell'inchiesta stessa, i poteri della commissione ed il numero dei componenti. Il presidente del consiglio provvede alla nomina dei singoli commissari, su indicazione di ciascun gruppo consiliare.

La commissione nomina un presidente ed un vicepresidente, può avvalersi dei dipendenti regionali e può richiedere all'ufficio di presidenza del consiglio che vengano disposte missioni fuori sede di propri componenti.

In caso di urgenza, può provvedere direttamente il presidente del consiglio, che ne dà immediata comunicazione all'ufficio di presidenza.

Capo XVII

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 105.

Delle deputazioni

L'ufficio di presidenza del consiglio delibera la partecipazione di deputazioni di consiglieri a convegni, riunioni e congressi, indetti per discutere materie di interesse regionale.

Le deputazioni sono nominate dal presidente, rispettando di norma la proporzione dei gruppi consiliari.

Capo XVIII

DELLA BIBLIOTECA

Art. 106.

Disciplina

La biblioteca del consiglio regionale è discipinata da un apposito regolamento approvato dall'ufficio di presidenza.

Capo XIX

DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 107.

Degli uffici del consiglio

L'ufficio di presidenza, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e funzionale sancita dall'art. 12 dello statuto e nel rispetto delle leggi regionali che disciplinano le strutture degli uffici del consiglio, organizza il lavoro dei dipendenti del consiglio stabilendo anche gruppi di lavoro. Può in caso di necessità, e sentiti i responsabili dei servizi del consiglio, stabilire turni ed orari flessibili.

Il presidente del consiglio, con proprio ordine di servizio, sentito l'ufficio di presidenza, può trasferire il personale da un ufficio all'altro del consiglio stesso ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure a richiesta dell'interessato.

Il presidente: MAGNIFICO

(5236)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ ***NUORO***
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ ***LIVORNO***
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ ***MASSA CARRARA***
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**; per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221